Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° luglio 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana . . . . . . Pag. 4094

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1968, n. 749.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », con sede in Roma, ad acquistare due lotti di terreno . . . Pag. 4095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. 750.

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, ad accettare una eredità . . Pag. 4095

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica del comune di Ragoli . . . Pag. 4095

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Norme per la concessione di un contributo dello Stato nelle spese di gestione per la raccolta del latte di produzione 1967 effettuata dalla cooperativa lattiero-casearia (Co.La.C.) di Orzinuovi . . . . . Pag. 4096

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Istituzione nella provincia di Pordenone di organi e uffici dell'amministrazione finanziaria . . Pag. 4098

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio . . . . Pag. 4098

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della via Corsica sita nel territorio del comune di Genova-Portoria . . . . Pag. 4098

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico del solfato di nicotina . . . . Pag. 4099

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Autorizzazione del « XII Sincas salone internazionale campeggio sport » in Milano . . . . Pag. 4099

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.

Nomina di un componente la commissione regionale per l'artigianato del Lazio . . . . Pag. 4100

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.

Variazione della tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri e radiazione di altre. Pag. 4100

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Cirò » rosso o rosato e bianco . . . . Pag. 4102

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notaio . . . . Pag. 4103

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Potenza. Pag. 4103

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 4104

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 4104

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 4104

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 4104

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4104
Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4104
Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4104
Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 4104
Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 4104
Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 4104
Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 4104
Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4104
Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4104
Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4104
Autorizzazione al comune di San Rufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4105
Autorizzazione al comune di S. Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 4105
Autorizzazione al comune di Vibonati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4105
Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 4105

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4105

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di letteratura latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna. Pag. 4106
Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione Pag. 4106
Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale Pag. 4106

Ministero del turismo e dello spettacolo: Inclusione del comune di Tignale nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico. Pag. 4106

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 8-BO ». Pag. 4106

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile Pag. 4106

Ministero della pubblica istruzione: Bando di concorso per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da collocare nel fabbricato demaniale sede dell'Istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Bologna Pag. 4112

Ministero dell'interno:
Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesolo. Pag. 4113
Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rimini. Pag. 4113
Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Piacenza Pag. 4114

Ministero della difesa: Graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque tenenti in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri. . . . . Pag. 4114

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso pubblico a ventisei posti di ragioniere di 3ª classe, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale Pag. 4115

Ministero della sanità Istituto superiore di sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità. Pag. 4115

Ufficio medico provinciale di Cremona: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona Pag. 4115

Ufficio medico provinciale di Pisa: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa Pag. 4115

Ufficio medico provinciale di Caserta: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta Pag. 4116

Ufficio medico provinciale di Ravenna: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna Pag. 4116

Ufficio medico provinciale di Torino: Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino Pag. 4116

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 marzo 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1968
registro n. 14 Difesa, foglio n. 98

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

LUGHI Giacomo fu Luigi, classe 1917, da Zavattarello (Pavia). — Militare in servizio all'estero, partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi in numerosi combattimenti per coraggio e spirito di sacrificio. Comandante di plotone, trascinava con generoso slancio i propri uomini all'assalto di una posizione fortificata nemica. Colpito in più parti del corpo da schegge di granata, anzichè farsi medicare, si preoccupava di schierare il reparto a difesa della posizione conquistata. Successivamente, nel corso di un'offensiva nemica, partito volontario per una pericolosa missione oltre le linee avversarie, non faceva più ritorno. — Srem (Jugoslavia), 6 dicembre 1944-17 gennaio 1945.

RIGHI RIVA Aurelio di G. Battista, classe 1917, da Modena. — Ufficiale di complemento, sottrattosi alla cattura all'atto dell'armistizio, entrava volontario nelle file partigiane. In numerosi combattimenti dimostrava coraggio non comune guidando con capacità i suoi uomini e non esitando ad attaccare e distruggere personalmente con un lanciarazzi un mezzo corazzato nemico. Anche quale capo di stato maggiore di divisione non esitava a prendere parte alle azioni più dure. — Zona Modenese, luglio 1944-aprile 1945.

ROSATI Celestino fu Celso, classe 1921, da Ciano d'Enza (Reggio Emilia). — Comandante di un distaccamento partigiano duramente impegnato contro preponderanti forze avversarie, guidava i suoi uomini all'attacco con calma e ardimento, causando al nemico gravi perdite. All'affluire di rinforzi avversari, riusciva, con manovra pronta e decisa, ad evitare l'accerchiamento dei suoi uomini e a far loro occupare nuove posizioni portando in salvo anche un commilitone ferito. — Traversetolo, 3 marzo 1945.

ROTA Cesare di Umberto, classe 1920, da Neviano degli Arduini (Parma). — In servizio di pattuglia con pochi uomini veniva circondato da preponderanti forze nemiche che con fuoco micidiale lo ferivano unitamente ai commilitoni. Nono-

stante tale critica situazione, con alto spirito d'iniziativa e sprezzo del pericolo, passava decisamente e arditamente al contrattacco infliggendo perdite all'avversario e riuscendo a rientrare alla base. — Caverzana, 17 marzo 1945.

RUOZZI Giuseppe Mauro di Francesco, classe 1925, da Quattro Castella (Reggio Emilia). — *Sottrattosi al servizio militare in favore dell'avversario mediante varie fughe, si univa alle formazioni partigiane distinguendosi ripetutamente per ardimento e alto sprezzo del pericolo. In particolare, nel corso dell'attacco ad un forte presidio avversario, si spingeva, con esemplare audacia, nelle posizioni più avanzate trascinando con l'esempio i commilitoni e contribuendo decisamente all'esito vittorioso dell'azione. — Ciano d'Enza, 6 settembre 1944.

SARTI Cesare di Luigi, classe 1924, da Traversetolo (Parma). — Comandante di distaccamento partigiano, nel corso di un attacco a munito presidio nemico, pur rimasto isolato dalle altre formazioni, lanciava audacemente i suoi uomini contro una colonna avversaria, distruggendo un autocarro carico di truppa. Successivamente, attaccato alle spalle mentre teneva sotto controllo un forte nucleo nemico, riusciva, con fredda decisione e grande perizia, a controbattere l'avversario e a riunirsi al grosso della sua formazione unitamente alla quale incalzava audacemente il nemico in ritirata, distruggendo altro autocarro carico di truppa. — Ciano d'Enza, 10 aprile 1945.

SERAFINI Orlando fu Quarto, classe 1921, da Nonantola (Modena). — Sfuggito alla cattura all'atto dell'armistizio, si dedicava all'organizzazione del movimento partigiano. Arrestato, riusciva a liberarsi tornando con maggior fede ed entusiasmo alla lotta di resistenza. Durante diciotto mesi si distingueva in numerose azioni che culminarono nei combattimenti che portarono alla liberazione della regione emiliana. In tale occasione, alla testa di un battaglione partigiano, riusciva a strappare al nemico un importante deposito evitandone così la sicura distruzione. — Zona di Bologna - Modena, 29 settembre 1943-30 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

CERUTTI Marcellino fu Antonio, classe 1913, da Volpiano (Torino). — Combattente della resistenza convinto ed entusiasta, sapeva trasfondere nella sua Brigata partigiana alto spirito combattivo guidandola in numerose, pericolose azioni. Sofferente per una ferita riportata in combattimento, non abbandonava il suo posto di responsabilità, continuando per lunghi mesi a dividere con i suoi dipendenti i rischi e i sacrifici della lotta partigiana. — Alto Canavese (Torino), settembre 1943-aprile 1945.

COSTA Dante di Cesare, classe 1921, da Calendasco (Piacenza). — Al comando di una esigua squadra di partigiani organizzava e portava brillantemente a termine una ardita azione che causava la distruzione di un ponte e il deragliamento di un treno nemico. — S. Giuliano Piacentino, novembre 1944.

FELLEGARA Firpo di Agostino, classe 1926, da Borgonovo Val Tidone (Piacenza). — Entrato giovanissimo nelle file partigiane si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Nel corso di un cruento combattimento contro preponderanti forze nemiche, seguiva con un esiguo gruppo di ardimentosi il proprio comandante in un disperato contrattacco che risolveva in favore dei partigiani l'esito della azione. Una grave ferita all'occhio sinistro riportata durante la mischia suggellava il suo generoso slancio e la sua audacia. — Monticello di Gazzola, 16 aprile 1945.

FERRARI Olivo di Leone, classe 1921, da Toano (Reggio Emilia). — Vice comandante di un distaccamento partigiano, partecipava con grande slancio e ardimento ad un violento contrattacco espugnando un caposaldo avversario e contribuendo in modo determinante a ricacciare il nemico dalle sue posizioni. — Cavola di Toano, 1° aprile 1945.

GRAZIANI Enrico fu Nazzareno, classe 1911, da Affile (Roma). — Partecipava con slancio e ardimento alla lotta partigiana in territorio straniero. Al comando di una compagnia, chiamata a sostituire altro reparto duramente provato, guidava bravamente i propri gregari nel corso di violenti attacchi e contrattacchi attraverso le alterne fasi della dura lotta, incitandoli con il suo ardore combattivo. In un momento critico del combattimento si lanciava personalmente all'assalto trascinando col suo esempio ed impeto i suoi uomini ed assicurando il successo. — Quota 189 di Brezovac (Jugoslavia), 27 aprile 1945.

(5325)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1968, n. **749.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », con sede in Roma, ad acquistare due lotti di terreno.

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dal rag. Antonio Esposito Scarpa e dall'impresa ing. Rallo, Anselmi e C. - S.p.a., rispettivamente al prezzo di L. 175.000.000 e L. 15.000.000, due lotti di terreno di mq. 4137 e mq. 347, siti in Napoli, via S. Giacomo dei Capri n. 125, da destinare successivamente alla costruzione di fabbricati.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. **750.**

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, ad accettare una eredità.

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, via Beccaria n. 5, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla defunta signora Carlotta Becchia, con testamento olografo datato 4 giugno 1957, pubblicato dal notaio Morone di Torino con atto del 18 giugno 1962, del valore di L. 2.340.000 circa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 79. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica del comune di Ragoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica di Ragoli, sita nel territorio comunale di Ragoli (Trento);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ragoli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, comprendendo la parte di più alto valore panoramico dell'intero gruppo dolomitico del Brenta, disposta ad anfiteatro per il susseguirsi degli imponenti bastioni dolomitici del Crozzon di Brenta, di cima Tosa, delle torri di Brenta, cima Grosté, cima Sassara all'estremo nord, ricca di folta vegetazione per le bellissime praterie dello Spinale e il settore a conifere che si estende fino al fondo valle, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, tra i quali la strada che da Pinzolo e dalla soprastante frazione di S. Antonio di Mavignola porta a Madonna di Campiglio;

Decreta:

La zona panoramica di Ragoli, sita nel territorio del comune di Ragoli (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona catastalmente denominata Ragoli II, è delimitata nel modo seguente: partendo dalla località « Prà della Casa » ad ovest si segue il corso del rio Valagola fino a località « Piazzoi » e salendo la « Lavina Bianca » si continua per il confine catastale fino a quota 2595, indi a sud per cima Franciglio, Tosa (3173), Brenta bassa e verso est per cima Brenta alta, torre di Brenta, Dente di Sella, e sempre seguendo il confine catastale, per passo del Grosté si giunge a cima Pietra grande (2936), cima Sassara (2892) a Mondifrà Basso, e lungo la Val Centonia si giunge al torrente Meledrio, che si risale fino a località Campo Carlo Magno a nord e di qui lungo il torrente Sarca di Campiglio fino alla sua confluenza col Sarca di Brenta per ricongiungersi infine al punto di partenza sopra indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Ragoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 aprile 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali

Verbale della seduta della commissione suddetta tenutasi il 13 maggio 1967

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette) addì 13 del mese di maggio presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano in Trento, Castello del Buonconsiglio via B. Clesio, 5.

(*Omissis*).

Ad ore 9,45 il presidente, constatata la presenza di sufficiente numero dei componenti la commissione agli effetti della piena validità delle deliberazioni di cui a seguito, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare ai convenuti il prestabilito ordine del giorno.

(*Omissis*).

2. ZONA PANORAMICA DI RAGOLI, in comune di Ragoli.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione sui criteri di esercizio della tutela ambientale e panoramica nei settori protetti, il presidente pone ai voti la proposta di inclusione della « zona panoramica di Ragoli, in territorio del comune di Ragoli » con la seguente motivazione e delimitazione:

Settore che riveste e comprende la parte di più alto valore panoramico dell'intero gruppo dolomitico del Brenta, del cui versante occidentale occupa la parte centrale.

Esso presenta un eccelso, celebratissimo quadro panoramico d'insieme a chi salendo da Pinzolo e dalla soprastante frazione di S. Antonio di Mavignola si rechi a Madonna di Campiglio. Questo settore oltre all'alto interesse panoramico e naturalistico, è celebre nel mondo alpinistico per il susseguirsi, disposto ad anfiteatro; degli imponenti bastioni dolomitici del Crozzon di Brenta, di cima Tosa (m. 3173) delle torri di Brenta, di cima Brenta, cima Grosté e di cima Sassara all'estremo nord.

Vi sono incluse, quale primo piano a verde, le bellissime praterie dello Spinale e il settore a conifere che si estende fino al fondovalle, avviato ad ampio sviluppo turistico.

Vi sono incluse le attigue tipiche valli alpine del Brenta e di Vallesinella dalle quali si accede alla parte centrale del celebre gruppo.

Detta zona, che coincide col territorio catastalmente denominato « Ragoli II » è così delimitata:

Partendo dalla località « Prà delle Case » si segue il corso del Rio Valagola fino a località « Piazzoi » e salendo la cosiddetta « Lavina Bianca » si segue il confine catastale fino a quota 2595, di lì per cima Franciglio, cima Tosa (3173), cima Brenta bassa, cima Brenta alta, torre di Brenta, Dente di Sella, e, sempre seguendo il confine catastale per passo del Grosté si giunge a cima Pietra grande (2936), cima Sassara (2892), indi a Mondifra Basso e lungo la Val Centonia si giunge al torrente Meledrio, che si risale fino a località Campo Carlo Magno a nord, e di qui si segue verso sud il torrente Sarca di Campiglio fino alla sua confluenza col Sarca di Brenta, da cui si va a ricongiungersi col punto di partenza sopraindicato.

La suddetta proposta viene quindi approvata ad unanimità dai suintestati membri della commissione per alzata di mano.

(*Omissis*).

(5871)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Norme per la concessione di un contributo dello Stato nelle spese di gestione per la raccolta del latte di produzione 1967 effettuata dalla cooperativa lattiero-casearia (Co.La.C.) di Orzinuovi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente disposizioni atte a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici mediante la concessione di un concorso negli

interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nonchè di contributi nelle spese complessive di gestione;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda della cooperativa lattiero-casearia Co.La.C. di Orzinuovi, provincia di Brescia, intesa ad ottenere, a termini del predetto art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese complessive di gestione;

Considerata la opportunità di sostenere l'opera della cooperativa in questione intesa a favorire la regolare raccolta del latte per consentirne la migliore valorizzazione;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione della raccolta e trasformazione del latte in prodotti caseari;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della cooperativa lattiero-casearia «Co.La.C.» con sede ad Orzinuovi, in provincia di Brescia, intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo nelle spese complessive di gestione onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva del latte di produzione 1967, conferito dai soci e la sua trasformazione in prodotti caseari.

Art. 2.

E' concesso, alla cooperativa lattiero-casearia Co.La.C. di Orzinuovi, un contributo fino alla misura massima del 35 % nelle spese di gestione. La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 67.000.000. Qualora l'applicazione della suddetta percentuale in relazione alla entità delle effettive spese di raccolta e lavorazione del prodotto importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui sopra verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro la suindicata spesa di L. 67.000.000.

Art. 3.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia una commissione composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale di Brescia che la presiede;

da un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante della cooperativa lattiero-casearia Co.La.C. di Orzinuovi;

da due rappresentanti dei produttori di latte della provincia scelti dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura su designazione delle locali organizzazioni di categoria.

Detta commissione ha il compito di:

a) assistere la cooperativa lattiero-casearia Co.La.C. di Orzinuovi in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere fra la detta cooperativa ed i conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e valutazione del prodotto conferito;

c) esaminare il rendiconto finale della gestione collettiva del latte ed esprimere il proprio parere sui risultati di tale gestione.

Art. 4.

Ai fini della erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2, la cooperativa Co.La.C. deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite della commissione di cui al precedente art. 3:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento;

2) relazione tecnico-amministrativa dell'attività esplicata e dei risultati conseguiti;

3) elementi atti a stabilire il costo pro-quintale delle spese di gestione (raccolta, conservazione, assicurazione, trasformazione, vendita e spese generali di amministrazione);

4) elenco nominativo dei soci contenente l'indicazione del quantitativo di latte da ciascun conferito e l'importo pagato;

5) elenco quantitativo delle diverse qualità di formaggi prodotti con il latte raccolto nel 1967, con l'indicazione del relativo controvalore;

6) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante della cooperativa, attesti, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, numero 910, e l'importo del relativo concorso dello Stato.

Le firme apposte sulla domanda e sulla dichiarazione di cui ai punti 1) e 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui all'art. 4, adotterà le relative determinazioni circa il contributo da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 6.

A chiusura della gestione la cooperativa deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale di gestione. In tale rendiconto, che deve essere sottoposto al parere della commissione provinciale di cui all'art. 3, dovranno essere indicati i quantitativi di latte conferito dai soci, gli acconti corrisposti, i prodotti ottenuti dalla lavorazione, le spese di gestione, gli importi ricavati dalla vendita dei prodotti, il contributo erogato dallo Stato e la sua ripartizione a favore dei soci conferenti.

Art. 7.

Sul cap. 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968, è impegnata la somma di L. 67.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1968
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 58

(6126)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.
Istituzione nella provincia di Pordenone di organi e uffici dell'amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 1° marzo 1968, n. 171;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 21 dicembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici ed organi circondariali dell'amministrazione finanziaria, già istituiti nel capoluogo di Pordenone, assumono rispettivamente le seguenti denominazioni:

a) intendenza di finanza;

b) ufficio tecnico erariale;

c) commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

d) commissione censuaria provinciale;

e) commissione provinciale per la determinazione dei valori medi dei generi soggetti alle imposte di consumo.

Art. 2.

Gli uffici ed organi di cui al precedente articolo hanno competenza territoriale per i comuni previsti dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Pordenone, nonchè, infine, negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Pordenone.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1968
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 175

(6264)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1968.
Sostituzione di un membro della commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto l'art. 10 del regolamento d'esecuzione della citata legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1967, con il quale è stata costituita la commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del componente della commissione sig. dott. Ricciardi Stelio con il sig. dott. Melchionna Raffaello, a seguito della relativa designazione da parte della Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Il sig. Melchionna dott. Raffaello è nominato componente della commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, in sostituzione del sig. Ricciardi dott. Stelio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 331

(5966)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1968.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della via Corsica sita nel territorio del comune di Genova-Portoria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 luglio 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della via Corsica, sita nel territorio del comune di Genova-Portoria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la felice sintesi tra l'equilibrata opera dell'uomo e vari complessi arborei, costituisce un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale e inoltre un punto di vista e di belvedere accessibile al pubblico dal quale è possibile la vista sul mare;

Decreta:

La zona della via Corsica, sita nel territorio del comune di Genova-Portoria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Ovest: dal confine del vincolo esistente, lungo il lato ovest di via Corsica, fino all'incrocio con via S. Giacomo di Carignano; via S. Giacomo di Carignano sino a piazza Carignano; piazza Carignano sino a via Nino Bixio;

Nord: via Bixio e dall'incontro di via Bixio con via Corsica tutto il contorno dello slargo fino all'incrocio di via Aspromonte;

Est: via Aspromonte sino a corso Saffi;

Sud: corso Aurelio Saffi fino al confine con l'esistente vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto verbale n. 54

Oggi cinque luglio millenovecentosessantasette, alle ore 16, in una sala della sede della soprintendenza ai monumenti in via Balbi 10 - Genova, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Genova, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

GE. PORTORIA - Via Corsica - vincolo d'insieme su via Corsica ed aree adiacenti in ampliamento al vincolo esistente;

(*Omissis*).

Proposta di vincolo su via Corsica ed aree adiacenti.

La commissione ritiene quindi allargare il vincolo suddetto comprendendovi le aree gravitanti sulla detta via.

(*Omissis*).

La confinazione viene fissata come segue:

Ovest: dal confine del vincolo esistente, lungo il lato ovest di via Corsica, fino all'incontro con via S. Giacomo di Carignano; via S. Giacomo di Carignano sino a piazza Carignano; piazza Carignano sino a via Nino Bixio;

Nord: via Bixio e dall'incontro di via Bixio con via Corsica tutto il contorno dello slargo fino all'incrocio di via Aspromonte;

Est: via Aspromonte sino a corso Saffi;

Sud: corso Aurelio Saffi fino al confine con l'esistente vincolo, il tutto come meglio indicato sulla planimetria.

(*Omissis*).

(5860)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico del solfato di nicotina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1964, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 7;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico del sottoindicato tipo di prodotto derivato del tabacco è determinato come segue:

solfato di nicotina al 50 % *in volume*:

allo stato sciolto per kg. convenzionale (litro) . . . . L. 1.800

in latte da kg. 1, convenzionale (litro) » 2.000

in latte da kg. 0,500, convenzionale (1/2 litro) . . . . » 1.100

in latte da kg. 0,200, convenzionale (1/5 litro) . . . . » 500

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1968
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 329

(6022)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Autorizzazione del « XII Sincas salone internazionale campeggio sport » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione del «XII Sincas salone internazionale campeggio sport»;

Decreta:

E' autorizzato il «XII Sincas salone internazionale campeggio sport» da tenersi in Milano dal 27 al 29 ottobre 1968.

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5964)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.

Nomina di un componente la commissione regionale per l'artigianato del Lazio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 660, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1966 con il quale venivano nominati i componenti la commissione regionale per l'artigianato del Lazio per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1969;

Visto il verbale della riunione straordinaria tenuta dalla commissione regionale per l'artigianato del Lazio il 14 giugno 1968, dal quale risulta che il dott. Teodoro Piersanti è stato cooptato, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), come esperto in materie concernenti l'artigianato, in sostituzione del comm. Albanesi Tullio, deceduto;

Decreta:

Il dott. Teodoro Piersanti è nominato componente la commissione regionale per l'artigianato del Lazio, in qualità di esperto in materie concernenti l'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6070)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.

Variazione della tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri e radiazione di altre.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, sulla sostituzione delle tabelle *A*, *B* ed *E* allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825;

Ritenuto che occorre provvedere per alcune marche di prodotti esteri alla variazione dell'inserimento nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle allegate alle precitate leggi nonchè alla radiazione di altri tipi già iscritti;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita al pubblico stabilita dalle tabelle allegato *C* e *D* alla legge 13 luglio 1965, n. 825, nonchè dalle tabelle allegato *B* ed *E* alla legge 6 agosto 1967, n. 697, per le sottoindicate marche di prodotti esteri è variato come segue:

PROVENIENZA C.E.E. E PAESI ASSOCIATI

TRINCIATI (Tabella allegato *B*)

Tedeschi

Fifteen: da Lit. 9.500 a Lit. 10.000 per kg.

Olandesi:

Park Lane N. 7: da Lit. 10.750 a Lit. 12.000 per kg.

Lincoln Cavendish: da Lit. 10.000 a Lit. 11.000 per kg.

Schippers Tabak Speciaal: da Lit. 10.000 a Lit. 11.000 per kg.

Amphora: da Lit. 10.000 a Lit. 11.000 per kg.

Egberts 44: da Lit. 10.000 a Lit. 11.000 per kg.

Clan: da Lit. 10.000 a Lit. 11.000 per kg.

Hollandia: da Lit. 9.000 a Lit. 10.000 per kg.

SIGARI (Tabella allegato *C*)

Tedeschi:

Dannemann Pierrot: da Lit. 21.000 a Lit. 22.000 per kg. convenzionale

Villiger Kiel: da Lit. 17.000 a Lit. 18.000 per kg. convenzionale

Rossli Super: da Lit. 17.000 a Lit. 18.000 per kg. convenzionale

Rillos: da Lit. 15.000 a Lit. 16.000 per kg. convenzionale

Prisma 15: da Lit. 15.000 a Lit. 16.000 per kg. convenzionale

Handelsgold Continental: da Lit. 11.000 a Lit. 12.000 per kg. convenzionale

Rossli 10: da Lit. 11.000 a Lit. 12.000 per kg. convenzionale

Olandesi:

Balmoral Corona Reales: da Lit. 46.000 a Lit. 47.000 per kg. convenzionale

Agio Petit Corona Especial: da Lit. 33.000 a Lit. 34.000 per kg. convenzionale

Long Panatellas: da Lit. 19.000 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale

Edgar Tip: da Lit. 19.000 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale

Agio Fine Fleur: da Lit. 19.000 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale

Senator (Gulden Eeuw): da Lit. 19.000 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale

Pikeur: da Lit. 17.000 a Lit. 18.000 per kg. convenzionale

Belgi:

Perlas: da Lit. 21.000 a Lit. 22.000 per kg. convenzionale

Sumatra Stompen: da Lit. 15.000 a Lit. 16.000 per kg. convenzionale

SIGARETTI (Tabella allegato *D*)

Olandesi:

Agio Junior Tip: da Lit. 18.000 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale

Belgi:

Taf Rotary: da Lit. 14.000 a Lit. 16.000 per kg. convenzionale
Prego: da Lit. 12.000 a Lit. 16.000 per kg. convenzionale

SIGARETTE (Tabella allegato *E*)

Tedesche:

Windsor (Filter Tipped) da 10 pezzi: da Lit. 20.250 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Astor (Filter) da 10 pezzi: da Lit. 20.250 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Gelbe Sorte: da Lit. 19.750 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Windsor de Luxe: da Lit. 19.250 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Exzellenz (Filter): da Lit. 19.250 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Lord K.S.F.: da Lit. 19.250 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Sheffield Filter: da Lit. 19.250 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Kings Superior (Filter): da Lit. 19.250 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Krone (Filter): da Lit. 19.250 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Waldorf Filter: da Lit. 19.000 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Pall Mall (Filter): da Lit. 18.750 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
H.B. Crownfilter K.S.: da Lit. 18.250 a Lit. 19.000 per kg. convenzionale
Mokri Filter (K.F.): da Lit. 18.250 a Lit. 19.000 per kg. convenzionale
Lux Filter K.S.: da Lit. 18.250 a Lit. 19.000 per kg. convenzionale
Peer Export (Filter): da Lit. 18.250 a Lit. 19.000 per kg. convenzionale
Peter Stuyvesant (F.K.S.): da Lit. 18.250 a Lit. 19.000 per kg. convenzionale
Ernte 23 (Filter): da Lit. 18.250 a Lit. 19.000 per kg. convenzionale
Lucky Strike: da Lit. 18.250 a Lit. 19.000 per kg. convenzionale
Collie Filter: da Lit. 18.250 a Lit. 19.000 per kg. convenzionale
Oakland Filter: da Lit. 18.000 a Lit. 19.000 per kg. convenzionale

Olandesi:

Rothmans K.S. (Filter Tipped): da Lit. 19.250 a lire italiane 20.000 per kg. convenzionale
Rembrandt Multivent: da Lit. 19.250 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Consulate (Menthol Fresh F.): da Lit. 19.250 a lire italiane 20.000 per kg. convenzionale
Alaska (Menthol Cooled F.): da Lit. 18.750 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Roxy Filter K.S.: da Lit. 16.750 a Lit. 17.500 per kg. convenzionale
Roxy: da Lit. 14.250 a Lit. 15.000 per kg. convenzionale

Belghe:

Player's N.C. (Medium): da Lit. 19.750 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Senior Service: da Lit. 19.750 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Amadis Super Filtre: da Lit. 14.250 a Lit. 15.000 per kg. convenzionale
Amadis Export: da Lit. 12.750 a Lit. 13.500 per kg. convenzionale

Francesi:

Royale Versailles: da Lit. 18.250 a Lit. 19.000 per kg. convenzionale
Celtique Caporal: da Lit. 15.250 a Lit. 16.000 per kg. convenzionale
Gitanes Caporal: da Lit. 14.750 a Lit. 15.500 per kg. convenzionale
Gauloises Caporal: da Lit. 13.750 a Lit. 14.500 per kg. convenzionale
Gauloises Caporal Filtre: da Lit. 13.750 a Lit. 14.500 per kg. convenzionale

Lussemburghesi:

Kent K.S. (Filter): da Lit. 19.250 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
So Long K. S.: da Lit. 16.250 a Lit. 17.000 per kg. convenzionale

Greche:

Old Navy (K.S.F.): da Lit. 19.000 a Lit. 20.000 per kg. convenzionale
Pallas Keranis (F.K.S.): da Lit. 18.750 a Lit. 19.000 per kg. convenzionale

Art. 2.

I seguenti tipi di tabacchi lavorati di marca estera sono radiati dalla tariffa di vendita dei tabacchi in Italia:

TRINCIATI

Olandesi:

Holland House

SIGARI

Tedeschi:

Brasil Stern 15
N. 101 Gildemann
Gold Anker N. 110

Olandesi:

Tabret
Senator Special
Aida Prelude

SIGARETTI

Olandesi:

Tablo

SIGARETTE

Tedesche:

Panama Filter

Olandesi:

Rothmans Pall Mall Export Plain
Caravellis
Hunter Filter

Belghe:

Carlton Laurens (K.S. Filtra)
Gold Leaf (Player's N.C. - K.S.F.)

Francesi:

Bastos Bout Filtre
Job Brasilenas

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1968
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 52

(6265)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Cirò » rosso o rosato e bianco.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Cirò » rosso o rosato e bianco, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini: « Cirò » rosso o rosato e bianco

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata « Cirò » è riservata ai vini rosso o rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cirò rosso o rosato » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Gaglioppo.

Possono concorrere uve provenienti dai vitigni Trebbiano toscano e Greco bianco presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5 per cento del totale delle viti.

Il vino « Cirò bianco » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Greco bianco dall'85 al 90 per cento;
Trebbiano toscano dal 15 al 10 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nelle zone di produzione appresso indicate, che comprendono in tutto i territori dei comuni di Cirò, Cirò Marina ed in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.

Tali zone sono così delimitate:

1ª *Zona*) Da sud la linea di confine parte dal mare Jonio (Torre Melissa) risale il torrente Perticara fino all'altezza del primo affluente di sinistra che percorre sino a raggiungere la provinciale per Melissa che attraversa per raggiungere l'acquedotto del Lese; segue questi fino al gruppo di case (all'altezza di palazzina Caparra), da qui seguendo la strada che le attraversa raggiunge la quota 45 da dove in linea retta, attraverso la Valle di Casa, passa per la quota 96 e raggiunge il confine comunale tra Cirò Marina e Melissa.

Segue quindi il confine comunale di cui sopra in direzione di Timpa Bianca fino in prossimità di quota 166 da dove prende il sentiero verso sud ed il crinale che si affaccia su Serra Basilisca passando per le quote 204, 199 e 139, in prossimità di quest'ultima segue il sentiero che costeggia Serra Alivento ed arriva a quota 221 da dove in linea retta attraversa Serra Alivento fino a raggiungere quota 174 e la strada provinciale per Melissa che segue fino a quota 111 da dove in linea retta passa per la quota 174 e raggiunge la quota 107 attraversando così Serra di Cattica e Serra Graveda. Da quota 107 verso sud passandoper le quote 210 e 229 raggiunge quota 314 sul confine comunale tra Melissa e Strongoli, segue tale confine fino a quota 340 sulla strada provinciale Strongoli-Melissa in prossimità di Cozzo Granatello.

Verso nord prosegue per la strada provinciale Melissa-Strongoli fino al bivio per Melissa. A tale bivio prende la strada per S. Nicola dell'Alto fino a quota 443 in prossimità di C. Muzzonetti; da tale quota in linea retta verso nord passa per quota 358 fino a raggiungere in confine comunale tra Melissa e Carfizzi e segue questo fino alla confluenza dei tre confini comunali di Melissa, Cirò e Carfizzi, di cui segue il confine ovest del comune di Cirò fino a raggiungere la confluenza del confine comunale di Crucoli che segue costeggiando la Serra di Cardacchio e prosegue fino a M. Lelo da dove segue verso nord il confine tra le provincie di Catanzaro e Cosenza costeggiando la Serra di Pipino fino in prossimità della quota 107 da dove segue una linea spezzata in direzione sud-est che passa attraverso le quote 228, 227 (contrada Lelo e contrada Sindaco); da quota 227 segue il sentiero fino a raggiungere il T. Lelo che attraversa per procedere in direzione della quota 206 e seguire l'impluvio tra Lelo e Canaleggia fino ad intersecare una linea retta tra le quote 128 e 145, linea che segue verso nord-ovest fino a quest'ultima quota; da qui procede sempre nella stessa direzione seguendo una linea spezzata passante per le quote 145, 109, 123. Attraversa la strada Umbriatico-Crucoli e prosegue in linea fino a quota 181.

Dalla quota 181 attraversa il Cammarero ed il Carinello passando per le quote 132, 81, 84, 143 fino a raggiungere il sentiero che passa tra il Carinello e Colle Schino, costeggia ad est quest'ultimo seguendo il medesimo sentiero fino ad inserirsi nella strada che costeggia il torrente Sorvito, prosegue quindi lungo tale strada fino al bivio all'altezza della quota 55, dopodichè segue il corso del T. Sorvito, abbandonandolo dopo aver percorso l'ansa in prossimità di quota 38 per congiungersi alla strada di bonifica Crucoli-S.S. 106.

Segue in direzione sud la strada di bonifica passando alle pendici di Timpa del Ronzo e costeggiando il torrente Sorvito fino a giungere a quota 80 (Cugnalicchie) di qui segue il corso d'acqua affluente di destra del T. Sorvito che passa per le quote 83 e 84 e si congiunge alla strada che attraversa la località Carponetto dove oltrepassata alle pendici la quota 135 e raggiunto l'impluvio abbandona la strada per prendere il sentiero che costeggia il corso d'acqua fino a raggiungere la quota 171 tra Rorià e Porro; da qui, in direzione nord-est segue il sentiero che costeggia le località Rorià e Pontalemina, passando per le quote 142, 228 e raggiunge S. Leo (q. 302); da S. Leo in linea retta raggiunge a nord-est, passando per la quota 181, il Carafuno di Cacciapica e lo segue fino alla foce. Dalla foce del Carafuno di Cacciapica la zona è delimitata verso sud dal mare Jonio fino al torrente Perticara.

2ª *Zona*) Sita nel comune di Crucoli è delimitata ad est dalla provinciale Torretta-Crucoli partendo dal ponte sito in prossimità dell'acquedotto del Lese quota 59 nella zoma di Mad.na di Manipuglia. Segue tale strada in direzione di Crucoli costeggiando l'acquedotto del Lese fino all'incrocio quota 180; da tal punto segue la strada secondaria e successivamente il sentiero fino al T. Giardino costeggiando C. Scaglia. Risale quindi il T. Giardino fino all'altezza di q. 143, quindi in direzione ovest segue una linea spezzata passante per le quote 143, 379, 324 da qui segue il sentiero che costeggia Cozzo du Lampo, abbandona quindi il sentiero all'altezza della quota 365 per seguire una linea retta in direzione di Cozzo di Caposerra (q. 352). Dal Cozzo di Caposerra prosegue verso nord passando per le quote 240 e 148; da quest'ultima segue il sentiero in direzione est fino a raggiungere il fosso d'impluvio portante le acque del Frasso che scorre tra Serra Cavallo e le Monache, segue tale corso d'acqua fino a quota 61. Da tale punto segue una linea spezzata verso sud-sud-est passando per le quote 194, 155, 88, attraversa il T. Giardino prosegue verso le quote 134 e 59 sulla strada Torretta-Crucoli.

3ª *Zona*) Sita nel comune di Crucoli in località Piano di Mazza è delimitata partendo da est sulla strada di bonifica Crucoli S.S. 106 all'altezza della quota 33, segue il sentiero verso sud, passa per la quota 27 giunge al fontanile, prosegue quindi sempre lungo il sentiero fino a quota 87 per giungere al corso d'acqua portante le acque del Frasso; ridiscende tale corso d'acqua fino all'altezza della quota 17, percorre verso est il sentiero fino a raggiungere tale quota e ridiscende in direzione sud, sempre percorrendo il sentiero, fino a raggiungere la S.S. Crucoli-S.S. 106 (q. 33).

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche di pregio.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Cirò rosso o rosato» non deve essere superiore ai quintali 115 per Ha. di coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Cirò bianco», non deve essere superiore ai quintali 135 per ettaro di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 per cento i limiti massimi.

La resa massima delle uve in vino per il «Cirò rosso o rosato» non deve essere superiore al 70 per cento ed al 72 per cento per il vino «Cirò bianco».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi la conservazione durante l'invecchiamento obbligatorio, per il vino «Cirò rosso», devono essere effettuate nell'interno delle zone di produzione delimitate nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delimitata.

Il vino «Cirò rosso» non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla raccolta delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino: «Cirò rosso o rosato» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 13 ed al vino «Cirò bianco» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Cirò rosso o rosato»:

colore: da rosso rubino a rosato vivo;
odore: gradevole, delicato, anche se intensamente vinoso;
sapore: di corpo, caldo, armonico, vellutato con l'invecchiamento;
gradazione alcoolica minima complessiva: 13,5;
acidità totale: da 4,5 a 8 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 28 per mille;
ceneri: da 2,5 a 3,5 per mille.

«Cirò bianco»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: aroma caratteristico;
sapore: delicato armonico caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale: dal 5,5 all'8,5 per mille;
estratto secco netto: da 16 a 24 per mille;
ceneri: dall'1,5 al 2,5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per la acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Al vino «Cirò rosso» proveniente dalle uve prodotte dai vitigni di vigneti situati esclusivamente nei territori comunali di Cirò e Cirò Marina è riservata la qualifica aggiuntiva di «classico».

Il vino «Cirò rosso», la cui gradazione alcoolica complessiva minima naturale raggiunge almeno i 13,5, e sottoposto ad un periodo d'invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta la qualificazione «Riserva». Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo a quello della vendemmia.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Cirò rosso» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore» «extra» «fine» «scelto» «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 10 per cento il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(6184)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 24 giugno 1968:

Trerotoli Mario, notaio nel comune di Biella, è trasferito nel comune di Cortona, distretto notarile di Arezzo.

(6277)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Potenza

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 25 marzo 1968, è stato approvato il piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Potenza.

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione di quanti vi abbiano interesse, nella sede del consorzio del suddetto nucleo di industrializzazione.

(6253)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1968, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6211)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 14.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6212)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1968, il comune di Castelsardo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6215)

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1968, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 16.712.858, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6217)

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1968, il comune di Forza d'Agrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 25.231.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6218)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1968, il comune di Galtelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6220)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1968, il comune di Gradara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.062.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6221)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1968, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.627.339, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6213)

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1968, il comune di Casciana Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.468.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6214)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1968, il comune di Conca dei Marini (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.633.509, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6216)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1968, il comune di Gaiole in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 26.153.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6219)

Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1968, il comune di Letojanni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6222)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1968, il comune di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 38.879.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6223)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1968, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.154.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6224)

Autorizzazione al comune di San Rufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1968, il comune di San Rufo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.611.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6226)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1968, il comune di S. Giovanni Suergiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.330.299, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6225)

Autorizzazione al comune di Vibonati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1968, il comune di Vibonati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.331.479, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6228)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1968, il comune di Sant'Angelo Fasanella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.353.027, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6227)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 28 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,03	622,50	622,635	622,42	622,50	—	622 —	—	623,03	622,40
$ Can.	579,15	578,50	579,25	578,65	578,30	—	578,25	—	579,15	578,50
Fr. Sv.	144,69	144,86	144,05	144,865	144,75	—	144,78	—	144,69	144,80
Kr. D.	83,20	83,13	83,15	83,07	83,10	—	83,0475	—	83,20	83,20
Kr. N.	87,23	87,15	87,18	87,12	87,10	—	87,13	—	87,23	87,20
Kr. Sv.	120,50	120,47	120,50	120,42	120,40	—	120,44	—	120,53	120,55
Fol.	171,95	172 —	172,05	171,95	171,80	—	171,80	—	171,95	171,95
Fr. B.	12,48	12,472	12,48	12,4675	12,46	—	12,455	—	12,48	12,48
Franco francese	125,28	125,16	125,15	125,09	125 —	—	124,80	—	125,28	125,10
Lst.	1484,60	1483,15	1483 —	1482,80	1482,50	—	1482,10	—	1484,60	1483 —
Dm. occ.	155,58	155,74	155,75	155,70	155,80	—	155,55	—	155,58	155,80
Scell. Austr.	24,13	24,12	24,12	24,1025	24,02	—	24,1087	—	24,13	24,13
Escudo Port.	21,76	21,75	21,81	21,79	21,80	—	21,76	—	21,79	21,78
Peseta Sp.	8,91	8,92	8,93	8,92	8,90	—	8,90	—	8,93	8,92

Media dei titoli del 28 giugno 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,60
Redimibile 3,50 % 1934	101 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,21
1 Dollaro canadese	578,45
1 Franco svizzero	144,822
1 Corona danese	83,059
1 Corona norvegese	87,125
1 Corona svedese	120,43
1 Fiorino olandese	171,875
1 Franco belga	12,461
1 Franco francese	124,945
1 Lira sterlina	1482,45
1 Marco germanico	155,625
1 Scellino austriaco	24,106
1 Escudo Port.	21,775
1 Peseta Sp.	8,91

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di letteratura latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dal presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6274)

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 6220 del 24 aprile 1968, è stato modificato, nella durata della borsa in oggetto, il decreto prefettizio n. 6220 del 15 febbraio 1968, concernente l'autorizzazione all'Università di Roma ad accettare la donazione delle somme di L. 20.000.000 e di L. 1.000.000, disposte in suo favore dalla signora Lida Laccetti ved. Spolverini, per la istituzione di una borsa di studio biennale intitolata « prof. Luigi Spolverini ».

(6058)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Ettore Giorgio, nato a Napoli il 18 novembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 3 ottobre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6252)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Inclusione del comune di Tignale nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Con decreto interministeriale in data 8 giugno 1968, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Tignale (Brescia) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5979)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 8-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 8-BO », a suo tempo consegnati alla ditta Trebbi Carlo, con sede in Bologna, Corte Galluzzi n. 9.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(5963)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PE RL'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 76 del 22 marzo 1968;
Considerata l'opportunità di ricoprire in parte le vacanze esistenti nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e della assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile, tra i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

1) cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche od equipollenti, in economia e commercio od equipollenti, in discipline nautiche, in scienze statistiche ed attuariali, in matematica, fisica o matematica e fisica;

2) ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e ruolo servizi o del genio aeronautico ruolo ingegneri o ruolo fisici o ruolo assistenti tecnici che rivestano il grado di tenente o grado superiore;

3) cittadini italiani in possesso del brevetto di pilota civile di 3° grado con licenza in corso di validità, purchè forniti dei requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista, di cui all'annesso 1° quarta edizione e successivi emendamenti alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva in Italia con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

4) dipendenti civili in servizio presso il Ministero della difesa (Aeronautica).

I candidati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono possedere il diploma di scuola media superiore.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani appartenenti alla Repubblica.

I candidati di cui ai numeri 1) e 3) non possono essere ammessi al concorso qualora siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *d)* dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I candidati di cui al n. 1) devono avere frequentato e superato il corso per dirigente delle telecomunicazioni o quello per controllore della circolazione aerea indetto dal Ministero della difesa (Aeronautica) ed avere esercitato, lodevolmente, le relative mansioni per un periodo di non meno di due anni; quelli di cui ai numeri 2) e 4) devono avere frequentato uno dei predetti corsi, averlo superato ed avere esercitato, lodevolmente, le relative mansioni per un periodo di non meno di cinque anni.

Si può prescindere dal possesso di tali requisiti per i candidati in servizio presso la soppressa direzione generale della

aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, che abbiano esercitato lodevolmente le mansioni specifiche del settore dell'assistenza al volo e del controllo della circolazione aerea.

Sono ammessi al concorso anche i candidati di cui ai citati numeri 2) e 4) che abbiano frequentato e superato corsi similari all'estero, purchè la frequenza al corso ed il relativo esito siano certificati dal Ministero della difesa (Aeronautica) o dalla autorità consolare italiana all'estero.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 2.

I candidati non devono aver superato il 32° anno di età; il predetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che i trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti e assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia; in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato; a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 e 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) ed 11) della tabella stessa;

f) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio e dei caduti sul lavoro;

g) per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1004;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) ed 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione erano già dipendenti di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa, in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del

recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua o le lingue eventualmente scelte per la prova orale facoltativa, indicando altresì se intende sostenere, per ciascuna di esse, anche il relativo esame scritto.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale, quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, a sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari il visto del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 5.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esami di cui al successivo art 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è premesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata della commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto od in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale e con quello eventualmente attribuito a sensi del comma seguente, e dell'art. 13.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere indicate nella domanda di ammissione e da scegliere fra quelle di cui al successivo art. 15, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della predetta prova, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza, o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande predette, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 7.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 5 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie di cui al comma precedente verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta nei confronti dei vincitori di cui ai numeri 1), 3) dell'art. 1.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria di merito, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) titolo di studio in originale od in copia; quest'ultima dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine; qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dallo ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario generale della procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio dal consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende:

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcuna caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti in guerra, per i mutilati ed invalidi civili e per quelli del lavoro, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, sono prescritti i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate, operanti, i prigionieri in Germania ed in Giappone: il documento di cui al successivo punto *c*);

b) per i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93: il documento di cui al successivo punto *c*);

c) per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 10 gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito od alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'Aeronautica ovvero alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della Marina;

d) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta legale rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) per i mutilati ed invalidi per i fatti d'armi verificatisi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ovvero in azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

f) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui allo art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta legale rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) per i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

m) per i mutilati ed invalidi del lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante la iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851);

n) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta legale, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta legale, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

r) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi da quella della prova orale, attestante che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi;

u) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella indicata nella precedente lettera t); tale documento non deve essere ripresentato agli effetti dell'art. 10 del bando. I predetti, qualora abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un certificato, oltre allo stato di servizio, in bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed indicante la votazione riportata;

v) per gli assistenti volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare: certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita ed il periodo di servizio prestato. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) per i concorrenti che siano dipendenti di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla prova orale, su carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8.

Art. 10.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori di terza classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, i vincitori del concorso provenienti dai candidati di cui al n 3) del precedente art. 1 dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso in Italia o all'estero su indicazione della Direzione generale dell'aviazione civile e superarne i relativi esami finali.

Nel caso di esito negativo di tale corso, resta in facoltà dell'amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto di impiego con decreto motivato e previa deliberazione del consiglio di amministrazione della direzione generale dell'aviazione civile

Qualora il rapporto di impiego venga risolto, sarà corrisposta all'interessato una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la corresponsione di una indennità uguale a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'art. 10. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 13.

I concorrenti dovranno far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento di apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso dei titoli di cui al presente articolo.

I predetti titoli verranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo successivo, prima dell'espletamento delle prove di esame a sensi delle norme vigenti e con le modalità di seguito indicate, per un punteggio massimo complessivo non superiore a 5/10 e così ripartito;

a) candidati di cui al n. 1) dell'art. 1:

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di attività svolta come dirigente delle telecomunicazioni o controllore della circolazione aerea, oltre i primi due: punti 0,50 e fino ad un massimo di punti 1;

per corsi all'estero di specializzazione aeronautica e di durata non inferiore a due mesi, superati positivamente e risultanti da apposita certificazione del Ministero della difesa (Aeronautica) ovvero dell'autorità consolare italiana all'estero, esclusi quelli prescritti nell'art. 1 per l'ammissione al presente concorso e quelli per conseguire i brevetti e le abilitazioni di cui appresso: da punti 0,20 a 0,30 per ciascun corso e fino ad un massimo di due corsi valutabili;

per corsi in Italia di specializzazione aeronautica e di durata non inferiore a due mesi, superati positivamente e risultanti da apposita certificazione della pubblica amministrazione, esclusi quelli prescritti nell'art. 1 per l'ammissione al presente concorso e quelli per conseguire i brevetti e le abilitazioni di cui appresso: da punti 0,20 a 0,30 per ciascun corso e fino ad un massimo di due corsi valutabili;

per idoneità conseguite in concorsi nella carriera direttiva dell'ispettorato generale dell'aviazione civile o della direzione generale dell'aviazione civile: punti 0,45;

per idoneità conseguite in concorsi nella carriera di concetto del predetto ente: punti 0,25;

per l'abilitazione professionale: punti 0,30;

per l'abilitazione all'insegnamento: punti 0,30;

per il possesso del brevetto di pilotaggio con licenza in corso di validità: per il 3° grado da punti 0,40 a 0,65; per il 2° grado da punti 0,30 a 0,40; per il 1° grado da punti 0,20 a 0,30; per il brevetto di pilota di aliante da punti 0,05 a 0,10; per l'abilitazione al traino di alianti punti 0,10; per il brevetto di pilota commerciale di elicottero da punti 0,40 a 0,65; per il brevetto di pilota privato di elicottero da punti 0,30 a 0,40 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,50;

b) candidati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 1:

per il possesso di laurea conseguita presso una università statale od istituto superiore riconosciuto: da punti 1,40 ad 1,60 per la laurea in ingegneria elettronica od elettrotecnica; da punti 1,30 ad 1,50 per la laurea in ingegneria aeronautica, aerospaziale o meccanica; da punti 1,20 ad 1,40 per la laurea in discipline nautiche; da punti 1,10 ad 1,30 per la laurea in altri rami dell'ingegneria o per altra laurea ad indirizzo scientifico ovvero tecnico; da punti 1 ad 1,20 per laurea ad indirizzo giuridico od economico; da punti 0,80 ad 1 per la laurea di tipo diverso dalle precedenti;

per corsi all'estero di specializzazione aeronautica e di durata non inferiore a due mesi, superati positivamente e risultanti da apposita certificazione del Ministero della difesa (Aeronautica) ovvero dell'autorità consolare italiana all'estero, esclusi quelli prescritti nell'art. 1 per l'ammissione al presente concorso e quelli per conseguire i brevetti e le abilitazioni di cui appresso: da punti 0,20 a 0,30 per ciascun corso e fino ad un massimo di due corsi valutabili;

per corsi in Italia di specializzazione aeronautica e di durata non inferiore a due mesi, superati positivamente e risultanti da apposita certificazione di una pubblica amministrazione, esclusi quelli prescritti nell'art. 1 per l'ammissione al presente concorso e quelli per conseguire i brevetti e le abilitazioni di cui appresso: da punti 0,20 a 0,30 per ciascun corso e fino ad un massimo di due corsi valutabili;

per idoneità conseguite in concorsi nella carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile o della Direzione generale dell'aviazione civile: punti 0,45;

punti 0,25 per idoneità conseguite in concorsi nella carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile o della Direzione generale dell'aviazione civile;

c) candidati di cui ai numeri 2) e 4) del precedente art. 1:

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di attività svolta come dirigente delle telecomunicazioni o controllore della circolazione aerea oltre i cinque anni prescritti per la ammissione, punti 0,30 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,50;

d) candidati di cui al n. 3) dell'art. 1:

per ogni cento ore o frazione superiore a cinquanta, effettuate, oltre le prime mille, e per ogni cinquanta ore di volo strumentale o frazione superiore a venticinque, oltre le prime trecento punti 0,30 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,50.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari direttivi della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Alla commissione verranno aggregati membri aggiunti per le lingue straniere di cui al successivo art. 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso, a titolo facoltativo.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione esaminatrice un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile od in servizio presso il predetto organo, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe od equiparata.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

1) la convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale ed i relativi allegati tecnici con particolare riguardo a quelli aventi i numeri 1), 2), 3), 4), 5), 10), 11), 12), 13) e 15);

2) organizzazione centrale e periferica dei servizi della circolazione aerea in Italia con particolare riguardo alle procedure di controllo;

3) formulazione in lingua inglese e con l'uso del vocabolario, di un progetto di spazio aereo controllato con l'indicazione delle infrastrutture radioelettriche e di telecomunicazioni da impiegare.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento professionale dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese e spagnola.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

1) ordinamento e funzioni della Direzione generale della aviazione civile con particolare riguardo ai compiti di istituto degli esperti della circolazione aerea;

2) le pubblicazioni di informazione aeronautica (A.I.P.) italiane ed estere;

3) cenni sulle norme della parte seconda del codice della navigazione relative alla gente dell'aria, alle inchieste sui sinistri, agli organi amministrativi della navigazione, all'uso degli aerodromi statali, al regime amministrativo degli aeromobili, alle disposizioni generali sulla polizia della navigazione, alla navigazione da turismo e con alianti;

4) cenni sul R.A.I. e sull'Aero club d'Italia;

5) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

6) prova obbligatoria di lingua inglese consistente nella traduzione in italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento professionale nonchè in una breve conversazione sull'argomento stesso; con le stesse modalità il candidato potrà sostenere l'esame facoltativo in una o ambedue le lingue precitate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1968
Registro n. 3 *M.T. e A.C Isp. Gen. Av. Civ., foglio n.* 57.

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile Servizio 1°, *Ufficio* 11 *Personale* Piazzale degli Archivi E.U.R. 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (provincia di . .) il . domiciliato in . (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al vòlo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (a sensi dell'art. 2, n. . lettera . del bando).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . di . il . ., di aver svolto l'attività professionale prescritta nell'art. 1 del bando (ovvero di aver svolto l'attività volativa richiesta nel n. 3) del predetto art. 1), di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

I candidati di cui ai n. 1) e 3) dell'art. 1 dovranno dichiarare, altresì, di essere cittadini italiani.

Riguardo agli obblighi militari dichiara (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio presso in qualità di dal al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Chiede di sostenere la prova facoltativa scritta e/o orale nelle seguenti lingue

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . .

Località e data . . . . . .

Firma . . . .

N. B. — La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

(5690)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di concorso per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da collocare nel fabbricato demaniale sede dell'Istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Bologna.

Il Consorzio per gli edifici universitari di Bologna intendendo realizzare, con riferimento ed in applicazione delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, opere artistiche da collocare nell'istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Bologna, indice, per la loro ideazione e realizzazione, un concorso nazionale con le norme di cui al presente bando:

Art. 1.

E' indetto un concorso tra gli artisti di cittadinanza italiana per la ideazione e la esecuzione delle opere d'arte qui di seguito indicate, destinate alla decorazione del complesso edilizio dell'istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Bologna:

1) lapide commemorativa recante i nomi dei direttori dell'istituto (che saranno indicati dalla direzione dell'istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Bologna), da eseguirsi in bronzo, con adeguati motivi decorativi ispirati agli scopi ed alle finalità della scienza e della ricerca specifica. Tale lapide dovrà, decorazioni comprese, avere le seguenti proporzioni: cm. 150 di base × cm. 120 di altezza e sarà collocata in una parete dell'atrio di ingresso studenti al piano terreno. La cifra globale, da intendere quale comprensiva di premio, esecuzione e messa in opera, è di L. 1.250.000;

2) motivo decorativo da eseguirsi in ceramica a lieve aggetto da collocarsi lungo la parete terminale superiore dell'aula grande di lezione (di m. 9,92 di lunghezza, alta m. 2,77). Tale motivo potrà essere ininterrotto, oppure — a facoltà dell'artista — risolto secondo blocchi isolati e ritmati nello spazio totale sopra indicato.

La cifra globale, da intendersi comprensiva di premio, esecuzione materiale e messa in opera, è di L. 1.200.000.

Art. 2.

Ogni artista potrà concorrere con una o più opere, di cui ai punti uno e due del precedente articolo.

La presentazione di ciascuna opera dovrà essere effettuata come segue:

1) bozzetto delle opere proposte;

2) relazione illustrante le opere proposte;

3) eventuali disegni o schizzi d'insieme e di dettaglio.

Art. 3.

Gli elaborati presentati al concorso dovranno essere accuratamente protetti e imballati, portare ben visibile la indicazione «Concorso per opere d'arte per l'edificio di chimica farmaceutica dell'Università di Bologna», di cui al punto 1) ed essere contrassegnati soltanto da un motto e da un numero, ripetuti su ciascuno di essi. Il motto e il numero dovranno essere riprodotti sul fronte di due buste sigillate con ceralacca, contenente, una la relazione descrittiva dell'opera, in triplice copia, e l'altra gli elementi di identificazione del concorrente. Ciascuna delle buste, oltre il motto e il numero dovrà portare le indicazioni: «Concorso per le opere d'arte per l'edificio di chimica farmaceutica dell'Università di Bologna» e rispettivamente «relazione» e «documenti di identificazione».

Gli elaborati e i documenti dovranno pervenire a cura, spesa e rischio dei concorrenti al Consorzio per gli edifici universitari in Bologna, via Zamboni, 33, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Non si ammettono ritardi nella presentazione degli elaborati sul termine fissato, anche se dovuti a motivi di forza maggiore.

Art. 4.

Gli artisti che intendono prendere parte al concorso potranno rivolgersi per informazioni al predetto consorzio per gli edifici universitari ed all'istituto di chimica farmaceutica della Università di Bologna per prendere visione circa l'ubicazione delle opere da collocare.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita commissione formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge n. 237 del 3 marzo 1960.

Art. 6.

La commissione, nell'esprimere il proprio giudizio, dovrà considerare anche le caratteristiche dell'ambiente nel quale le opere debbono essere collocate.

La commissione deciderà validamente con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno e a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La commissione giudicherà definitivamente; contro le sue decisioni, pertanto, non è ammesso alcun reclamo, di qualsiasi natura.

La commissione aprirà soltanto la busta dei documenti relativi all'elaborato dichiarato vincitore.

Gli elaborati non vincitori, come quelli che fossero pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione, saranno tenuti a disposizione degli autori per 120 giorni dalla data di chiusura del concorso.

Il Consorzio per gli edifici universitari non risponderà degli elaborati e documenti non ritirati entro tale termine, trascorso il quale potranno anche essere distrutti, rimanendo il predetto consorzio esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi ragione o causa.

Art. 7.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Il Consorzio per gli edifici universitari acquisterà con il pagamento del corrispettivo la piena ed esclusiva proprietà di detta opera, della quale non potranno essere prodotti altri esemplari, fermi, peraltro, tutti i diritti connessi alla proprietà, come quello di riproduzione sia fotografica che con qualunque altro mezzo, di esposizione, ecc.

Il corrispetivo, stabilito per ciascuna opera come ai punti 1 e 2 dell'articolo 1 sarà pagato come indicato all'art. 10.

Su dette somme, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717, sarà trattenuta la percentuale del 2% a favore della cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto per alcun motivo agli artisti non vincitori. Nel caso che, a suo insindacabile giudizio, la commissione non ritenesse meritevole di essere prescelto alcuno degli elaborati, il Consorzio per gli edifici universitari potrà rinnovare il bando concorso per le opere per le quali il presente bando ha avuto esito negativo.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ne sarà data notizia alla stampa.

Art. 8.

Per disciplinare i rapporti tra il Consorzio per gli edifici universitari e l'artista vincitore, incaricato della realizzazione dell'opera e del suo collocamento in loco, sarà stipulata apposita convenzione.

I compensi forfettari indicati ai punti 1) e 2) del precedente articolo 1 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, per qualsiasi titolo, nessuno escluso od eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che attengano alla realizzazione ed al collocamento in loco dell'opera, nonchè alla sua conservazione e manutenzione fino al collaudo che dovrà essere effettuato dalla stessa commissione di cui al precedente art. 5 entro il primo trimestre dal collocamento in sito delle opere d'arte.

Art. 9.

La decisione della commissione giudicatrice sarà comunicata personalmente al vincitore con l'invito a perfezionare la convenzione di cui al precedente art. 8 entro il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il quale il consorzio per gli edifici universitari potrà ritenersi sciolto da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Le opere commesse dovranno essere consegnate ultimate e in loco nel termine che sarà stabilito nella convenzione, comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione al vincitore del risultato del concorso.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna, come sopra, dell'opera sarà applicata una penale di L. 2.000 (lire duemila) fino ad un massimo di giorni 60 (sessanta), dopo di che la convenzione si intenderà risoluta di diritto.

Art. 10.

La liquidazione del compenso stabilito avverrà per il 30% al momento del perfezionamento della convenzione di cui all'articolo 8; per il 60% dopo che l'opera, ultimata, sia stata sistemata in loco con constatazione verbalizzata.

Il rimanente decimo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole del collaudo, che sarà espletato entro tre mesi dalla data del predetto verbale.

Art. 11.

Tutte le spese relative al perfezionamento della convenzione, bollo, registro ed Ige senza rivalsa, saranno a carico esclusivo dell'artista che riceverà la commissione.

Art. 12.

La partecipazione al concorso importa per i partecipanti l'accettazione incondizionata di tutte le norme stabilite nel presente bando, le prescrizioni del quale sono tassative; la loro inosservanza comporterà la esclusione dal concorso.

Bologna, addì 17 marzo 1968

Il rettore - Presidente
BATTAGLIA

Il direttore amministrativo dell'università - Segretario
MAZZARACCHIO

(5885)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesolo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesolo (Venezia);

Visto il decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesolo, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott. Gustavo	punti	80,75	su 132
2. Campese dott. Dario	»	79,27	»
3. Rocchi dott. Carlo	»	78,36	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
5. Russomanno dott. Guido	»	77,60	»
6. Centro dott. Franc. Saverio	»	77,54	»
7. Curulli dott. Agostino	»	77,52	»
8. Dell'Isola dott. Erasmo	»	76,43	»
9. Scalia dott. Benedetto	»	75,36	»
10. Verga dott. Vincenzo	»	75,16	»
11. Dal Fior dott. Domenico	»	75,10	»
12. Cianfrone dott. Saverio	»	75 —	»
13. Mistretta dott. Francesco	»	74;70	»
14. Scandaliato dott. Gaspare	»	74,13	»
15. Spani dott. Tommaso	punti	74,05	su 132
16. Springolo dott. Vittorio	»	73,86	»
17. Suglia dott. Nicola	»	73,27	»
18. Visioli dott. Lino	»	73,20	»
19. Rodella dott. Domenico	»	73,12	»
20. Bonini Celso	»	71,95	»
21. Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
22. De Alis dott. Angelo	»	70,50	»
23. Martinotti dott. Giacomo	»	70,43	»
24. Milano Alberto	»	70,41	»
25. Bernardi Celio	»	70 —	»
26. Di Stefano Ruggero	»	69,50	»
27. Caizzi Gaetano	»	69,33	»
28. Crisopulli dott. Domenico	»	69,27	»
29. Geraci dott. Vincenzo	»	68,92	»
30. Mele Gregorio	»	68,50	»
31. Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
32. Vitale Francesco	»	66,83	»
33. Fabbiani dott. Grazioso	»	66,28	»
34. Piccitto Arturo	»	64,64	»
35. Panzica Giacomo (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	64,50	»
36. Rollone Eusebio	»	64,50	»
37. Zucconi dott. Luciano	»	63,28	»
38. Sirri dott. Sergio	»	63,13	»
39. Sturam Valentino	»	63 —	»
40. Spina dott. Donato	»	62,34	»
41. Ludovici dott. Giovanni	»	58,86	»

Il presente decreto sarà pubblictao nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6034)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rimini

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rimini (Forlì);

Visto il decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rimini, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanelli dott. Giovanni	punti	97,16	su 132
2. Tarabini dott. Lodovico	»	90,28	»
3. Gaetti dott. Giuseppe	»	88,25	»
4. Cappello dott. Agostino	»	83,08	»
5. Damiani Rocco	»	78 —	»
6. Boeri dott. Sergio	»	77,71	»
7. Alagna dott. Gaetano	»	76,75	»
8. Di Filippo dott. Costanzo	»	76,07	»
9. Armocida dott. Rocco Libero	»	74,84	»
10. Gracili dott. Rino	»	74,39	»
11. Lo Jacono dott. Domenico	»	74 —	»
12. Costa dott. Antonio Emilio	»	73,46	»
13. Costanzo dott. Giuseppe	»	72,95	»
14. Di Pietrantonio Saverio	»	70,18	»
15. Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»
16. Polledri dott. Giuseppe	»	69,21	»
17. Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
18. Montefusco dott. Gerardo	»	67 —	»
19. Rossi Eugenio	»	60,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6247)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Piacenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Piacenza;

Visto il decreto ministeriale in data 21 maggio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bolzano, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele . . . punti 100,81 su 132
2. Molinari dott. Lodovico . . . » 89,60 »
3. Gaetti dott. Giuseppe . . » 89,45 »
4. Montino dott. Giov. Battista . . » 89,31 »
5. Rago dott. Riccardo . . . » 87,04 »
6. Quadri dott. Luigi . . . . » 85,88 »
7. Giordano dott. Luigi . . . . » 83,38 »
8. Cappello dott. Agostino . . . . » 83,18 »
9. Burattini dott. Elio . . . » 80,59 »
10. Costanzo dott. Giuseppe . . . » 76,95 »
11. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 76 — »
12. Alagna dott. Gaetano . . . » 73,59 »
13. Costa dott. Antonio . . . » 72,13 »
14. Argento dott. Emanuele . . . » 72 — »
15. Lauria dott. Giuseppe . . . » 71,68 »
16. Polledri dott. Giuseppe . . . » 68,13 »
17. Di Pietrantonio Saverio . . . » 66,50 »
18. Di Petta dott. Veniero . . . » 62,50 »
19. Gentile dott. Giuseppe . . . » 60,50 »
20. De Angelis dott. Vittorio . . . » 59,25 »
21. Rossi Eugenio . . » 58 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6246)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque tenenti in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1967, registro n. 112 Difesa, foglio n. 285, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1968, registro n. 10 Difesa, foglio n. 269, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Tenuto conto che la situazione degli organici dei subalterni in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri consente l'immissione in ruolo di un altro candidato risultato idoneo nel concorso di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1967;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque tenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1967, citato nelle premesse:

1. Ten. ftr. spe. Barbato Vittorio, n. 26-7-1941 . . punti 60,40
2. Ten. cav. spe. Lo Sardo Libero, n. 10-12-1943 . . » 59,24
3. Ten. ftr. spe. Lucarelli Giampaolo, n. 3-10-1942 . » 57,51
4. Ten. ftr. spe. Ragusa Antonio, n. 6-6-1941 . . . . » 57,20
5. Ten. ftr. spe. Fazzina Carlo, n. 16-5-1942 . . . . » 56,52
6. Ten. ftr. spe. Gioia Giuliano, n. 9-12-1942 . . . . » 51,74
7. Ten. ftr. spe. Zito Francesco, n. 20-9-1943 . . . . » 50,01
8. Ten. ftr. spe. Marchetti Vito, n. 1-2-1944 . . . . » 49,91
9. Ten art. spe. Vitrano Giuseppe, n. 26-1-1945 . . . » 49,03
10. Ten. ftr. spe. Sica Lorenzo, n. 7-11-1941 . . . . . » 48,19
11. Ten. art. spe. Benassi Franco, n. 2-4-1941 . . . . » 48,11
12. Ten. art. spe. Elefante Eduardo, n. 1-3-1944 . . . » 48,06
13. Ten. ftr. spe. Moretti Alfredo, n. 2-10-1941 . . . . » 47,28
14. Ten. gen. spe. Moneta Marcello, n. 8-4-1942 . . . » 46,30
15. Ten. art. spe. Ladillo Giorgio, n. 12-8-1943 . . . . » 46,12
16. Ten. ftr. spe. Gallitelli Gaetano, n. 26-2-1941 . . . » 45,03
17. Ten. art. spe. Azzarà Michelangelo, n. 5-1-1943 . . » 44,27
18. Ten. ftr. spe. Coniglio Raffaele, n. 15-4-1942 . . . » 43,69
19. Ten. cav. spe. D'Isanto Vincenzo, n. 31-1-1942 . . » 42,81
20. Ten. art. spe. Passaghe Antonio, n. 22-11-1944 . . » 41,74
21. Ten. ftr. spe. Fogliani Salvatore, n. 4-8-1944 . . . » 41,14
22. Ten. ftr. spe. Spagnoli Alberto, n. 30-3-1943 . . . » 40,51
23. Ten. art. spe. Capuano Enrico, n. 27-7-1944 . . . » 39,67
24. Ten. art. spe. Liseno Francesco, n. 11-9-1942 . . . » 38,87
25. Ten. ftr. spe. Avizzano Gaetano, n. 22-10-1942 . . » 38,53
26. Ten. ftr. spe. Ciferri Luigi, n. 28-9-1944 . . . . . » 38,40
27. Ten. art. spe. Lupo Francesco, n. 1-10-1943 . . . » 37,39
28. Ten. art. spe. Marzano Marino, n. 8-4-1943 . . . . » 36,29
29. Ten. ftr. spe. Crifò Cesare Giovanni, n. 12-2-1945 . » 36,12
30. Ten. ftr. spe. Petrocco Lamberto, n. 11-1-1943 . . » 36,00

Art. 2.

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1967, citto nelle premesse:

1. Ten. ftr. spe. Barbato Vittorio;
2. Ten. cav. spe. Lo Sardo Libero;
3. Ten. ftr. spe. Lucarelli Giampaolo;
4. Ten. ftr. spe. Ragusa Antonio;
5. Ten. ftr. spe. Fazzina Carlo;
6. Ten. ftr. spe. Gioia Giuliano.

Art. 3.

I seguenti concorrenti sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. ftr. spe. Zito Francesco;
2. Ten. ftr. spe. Marchetti Vito;
3. Ten. art. spe. Vitrano Giuseppe;
4. Ten. ftr. spe. Sica Lorenzo;
5. Ten. art. spe. Benassi Franco;
6. Ten. art. spe. Elefante Eduardo;
7. Ten. ftr. spe. Moretti Alfredo;
8. Ten. gen. spe. Moneta Marcello;
9. Ten. art. spe. Ladillo Giorgio;
10. Ten. ftr. spe. Gallitelli Gaetano;
11. Ten. art. spe. Azzarà Michelangelo;
12. Ten. ftr. spe. Coniglio Raffaele;
13. Ten. cav. spe. D'Isanto Vincenzo;
14. Ten. art. spe. Passaghe Antonio;
15. Ten. ftr. spe. Fogliani Salvatore;
16. Ten. ftr. spe. Spagnoli Alberto;
17. Ten. art. spe. Capuano Enrico;
18. Ten. art. spe. Liseno Francesco;
19. Ten. ftr. spe. Avizzano Gaetano;
20. Ten. ftr. spe. Ciferri Luigi;
21. Ten. art. spe. Lupo Francesco;
22. Ten. art. spe. Marzano Marino;
23. Ten. ftr. spe. Crifò Cesare Giovanni;
24. Ten. ftr. spe. Petrocco Lamberto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1968
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 237.

(6033)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a ventisei posti di ragioniere di 3ª classe, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico a ventisei posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto ruolo ragioneria), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 43 del 17 febbraio 1968, avranno luogo nei giorni 23 e 24 luglio 1968, con inizio alle ore 8, presso i locali del « Palazzo dello sport » Roma-EUR.

(6295)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità Dispensa n. 12 dicembre 1967, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 10 Sanità, foglio n. 162, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1966.

(6179)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1676 del 20 aprile 1966, con il quale fu bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1965;

Visto il successivo decreto n. 2801 del 14 luglio 1966, con il quale si è provveduto alla parziale modifica del precedente;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 3067/66 del 15 maggio 1967, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa;

1. Mariani Luciano	punti	60,561	su 120
2. Negri Virgilio	»	58,411	»
3. Pari Nello	»	57,636	»
4. Favagrossa Raffaele	»	57,045	»
5. Fornari Riccardo	»	56,117	»
6. Regina Luigi	»	55,923	»
7. Poli Giovanni	»	54,158	»
8. Tonelli Gianfranco	»	53,155	»
9. Pisati Franco	»	51,177	»
10. Ballestrasse Flavio	»	50,882	»
11. Resta Marco	»	50,723	»
12. Rosa Giovanni	punti	50,341	su 120
13. Santelli Virginio	»	50,150	»
14. Gelera Enrico	»	49,769	»
15. Calisi Alessandro	»	47,833	»
16. Riva Pier Felice	»	44,753	»
17. Curti Paride	»	44,397	»
18. Mattei Renzo	»	43,625	»
19. Micheletti Agostino	»	42,148	»
20. Paiardi Alberto	»	42,110	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 5 giugno 1968

Il medico provinciale: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1886 del 5 giugno 1968, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1965;

Vista l'indicazione delle sedi in ordine preferenziale fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei comuni approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Mariani Luciano: Crema, 1ª condotta comunale;
2) Negri Virgilio: Soresina, condotta comunale unica;
3) Pari Nello: Spinadesco, condotta comunale unica;
4) Favagrossa Raffaele: Pieve San Giacomo, condotta comunale unica;
5) Fornari Riccardo, Torricella del Pizzo, condotta comunal unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona, nonchè in quello dei comuni interessati.

Cremona, addì 5 giugno 1968

(5887) *Il medico provinciale:* BORROMEI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 294 del 24 gennaio 1968, con il quale il dott. Tommaso Marvasi veniva dichiarato vincitore della condotta di Montefoscoli del comune di Palaia;

Considerato che il predetto ha tacitamente rinunciato alla accettazione di tale sede;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del dott. Tommaso Biscotti candidato che segue in graduatoria e che ha espresso la volontà di accettare la citata condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Tommaso Biscotti è dichiarato vincitore della condotta medica di Montefoscoli del comune di Palaia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 18 maggio 1968

Il medico provinciale: TURSI

(6037)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 000892/1/18 del 25 gennaio 1968, relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso a sei posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n 3472 del 27 maggio 1966;

Atteso che il dott. Mario Esposito ha rinunciato implicitamente alla condotta di Letino;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n 000893/1/18 del 25 gennaio 1968, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione, dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 agosto 1958, n 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 000892/1/18 del 25 gennaio 1968, è apportata la seguente modifica:

Il dott. Francesco Verrengia viene dichiarato vincitore della condotta di Letino in luogo del dott. Mario Esposito, implicitamente rinunciatario della condotta stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 18 giugno 1968

Il medico provinciale: CAIOLA

(6208)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 2605 del 21 maggio 1966;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Bragonzoni Bruno . . . . . punti 57,756 su 120
2. Gamberi Ivano . . . . . . » 46,183 »
3. Scalpellini Mario . . . . . . » 44,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Ravenna, addì 5 giugno 1968

Il medico provinciale: MAULUCCI

(5980)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/4076 in data 31 dicembre 1966, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966;

Visto il decreto n. 50/1656-1819 in data 20 gennaio 1968, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che il dott. Salvatore Valenti, segretario della predetta commissione, ha presentato le dimissioni da dipendente dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione del Ministero della sanità;

Visti gli articoli 8 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 8 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alberto Loria, consigliere di 1ª classe presso il Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966, in sostituzione del dott. Salvatore Valenti.

Torino, addì 6 giugno 1968

Il medico provinciale: GAGLIO

(5816)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.